MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Servizio Analisi Criminale

" Costrizione o induzione al matrimonio "

Roma, marzo 2023

INDICE

PREMESSA 3

INTRODUZIONE 4

ASPETTI INTERNAZIONALI DEL FENOMENO DELITTUOSO 5

LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO A LIVELLO NAZIONALE 7

REATI COMMESSI E VITTIME DI REATO 9

AUTORI 12

LA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE E IL 1522 14

CONSIDERAZIONI 16

PREMESSA

Il Servizio Analisi Criminale è una struttura a composizione interforze[1], incardinata nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale e rappresenta un polo per il coordinamento informativo anticrimine e per l'analisi strategica interforze sui fenomeni criminali e costituisce un utile supporto per l'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e per le Forze di polizia.

Per queste finalità, il Servizio Analisi Criminale elabora studi e ricerche sulle tecniche di analisi, sviluppa progetti integrati interforze, utilizza gli archivi elettronici di polizia e li pone in correlazione con altre banche dati.

Promuove, altresì, specifiche iniziative di approfondimento a carattere interforze, cura l'analisi dei dati statistici di polizia criminale, si pone in correlazione con enti di ricerca nazionali, europei ed internazionali.

Monitora, inoltre, i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di appalto di lavori attinenti la realizzazione di opere strategiche ed il recupero di aree colpite da calamità naturali.

[1] Vi opera, infatti, personale dei vari ruoli e qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. Ciò lo rende uno strumento capace di sintetizzare e realizzare la cooperazione tra le diverse Forze di polizia a livello nazionale.

INTRODUZIONE

> ***"Ora più che mai, dobbiamo rinnovare il nostro impegno a lavorare insieme affinché le ragazze godano ed esercitino i loro diritti e possano svolgere un ruolo pieno ed equo nelle loro comunità e società. Investire nelle ragazze significa investire nel nostro futuro comune".***
>
> Il Segretario generale delle Nazioni Unite
> António Guterres
> (video messaggio in occasione della Giornata Internazionale delle Bambine
> New York 11 ottobre 2022)

La *violenza di genere* è oggi considerata, attraverso un'ampia codificazione normativa, un'esecrabile *violazione dei diritti umani*. La produzione di norme e l'ampio dibattito, anche internazionale, sul tema – che sono fattori favorevoli e auspicabilmente risolutivi nel lungo periodo – non hanno, tuttavia, ancora potuto eliminare un fenomeno presente in modo trasversale nelle diverse aree geografiche, che si manifesta attraverso *condotte criminali molteplici e distinte* le quali, nei casi più drammatici, sfociano nella violenza omicida.

In tale contesto va annoverato il fenomeno dei cd. *matrimoni forzati,* le cui vittime sono principalmente di sesso femminile, purtroppo presente anche in Italia come testimoniato dalla storia della giovane Saman ABBAS. È, infatti, da considerare tra le forme di prevaricazione più gravi perché nega, spesso fin dalla più giovane età, ogni forma di libertà e autodeterminazione, risultando foriero di ulteriori prevaricazioni.

In tale solco, il presente elaborato si prefigge lo scopo di fornire aggiornati elementi di valutazione sullo specifico fenomeno, nonché di fornire indicazioni utili in merito ai presidi di assistenza e sostegno cui *non solo le vittime e le persone a loro vicine, ma anche agli autori e ogni altro soggetto interessato* possono rivolgersi con fiducia.

ASPETTI INTERNAZIONALI DEL FENOMENO DELITTUOSO

Prima di procedere all'analisi statistica dei dati riferiti al nostro Paese è opportuno approfondire la conoscenza sulle caratteristiche e sulle dimensioni del fenomeno nel più ampio contesto internazionale.

Si tratta di una pratica spesso collegata al cd. *matrimonio precoce* - ovvero l'unione formale in cui è coinvolto un minorenne - che è considerato *forzato* non solo se il minore vi è "costretto", ma anche quando lo stesso non è ritenuto in grado di esprimere compiutamente e consapevolmente il proprio consenso perché l'età gli impedisce il raggiungimento della piena maturità e capacità di agire, e quindi di comprendere le importanti responsabilità che con quell'atto vengono assunte. L'articolo 16 della *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (CEDAW)[2] stabilisce che "*i fidanzamenti ed i matrimoni di bambini sono privi di effetto giuridico e sono presi tutti i provvedimenti necessari, comprese disposizioni legislative, per specificare un'età minima per il matrimonio e per rendere obbligatoria la registrazione dei matrimoni in un registro ufficiale*". Sebbene in alcuni contesti tale soglia sia più bassa, la maggior parte delle nazioni, sulla base delle statuizioni della Convenzione sui diritti dell'infanzia[3], ha fissato l'età minima per il consenso al matrimonio in 18 anni[4].

Il *matrimonio precoce* è, in effetti, un fenomeno che attraversa trasversalmente Paesi, culture, religioni ed etnie. Inoltre, povertà, insicurezza,

[2] La *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna* (CEDAW - Convention on the elimination of all forms of discrimination against women) è stata adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati che ratificano la Convenzione CEDAW si impegnano non solo ad adeguare ad essa la loro legislazione, ma a eliminare ogni discriminazione praticata da "persone, enti e organizzazioni di ogni tipo", nonché a *prendere ogni misura adeguata per modificare costumi e pratiche discriminatorie consuetudinarie*.

[3] La Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia (Convention on the Rights of the Child) fu approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Essa indica quali siano gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia.

[4] È, ad esempio, del 27 febbraio u.s. l'entrata in vigore di una legge che, in Inghilterra e Galles, eleva da 16 a 18 anni l'età minima non solo per sposarsi, ma anche per contrarre unioni civili o comunque celebrare qualsiasi tipo di cerimonia nuziale tradizionale (anche se priva di valore legale). Non è, quindi, più possibile, nei citati Paesi, alcuna unione al di sotto dei 18 anni, anche con il consenso dei genitori.

accesso limitato all'istruzione e al lavoro fanno sì che lo stesso venga, tuttora, percepito dalle famiglie come una scelta vantaggiosa per le ragazze e/o come un modo per i genitori per mitigare le difficoltà economiche.

Un quadro globale sul fenomeno dei *matrimoni forzati* e su quello delle conseguenti *gravidanze precoci* è stato approfondito nel dossier "*La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2022*"[5], pubblicato dall'associazione *Terre des Hommes* in occasione della "Giornata mondiale delle bambine"[6]. Il quadro descritto evidenzia come, negli ultimi anni, l'instabilità causata da pandemia, conflitti, cambiamenti climatici e carestie, abbia compromesso, in tutto o in parte, i progressi compiuti per la tutela dei diritti delle bambine e delle giovani donne[7]. In particolare, in molte aree del mondo, la chiusura, anche temporanea, delle scuole, ha penalizzato maggiormente le ragazze - molte delle quali, alla successiva riapertura, hanno abbandonato il percorso formativo - e ha generato effetti negativi anche in relazione alle attività di sensibilizzazione sulla prevenzione delle *gravidanze indesiderate* e delle *mutilazioni genitali*.

In altre parti del mondo l'accesso delle donne alla formazione rimane una chimera. Come riportato nel citato dossier "*secondo le stime di Unicef ogni anno a livello globale circa 12 milioni di bambine e ragazze si sposano prima di aver compiuto 18 anni (pari al 21% del totale delle spose). In tutto il mondo oggi vivono oltre 650 milioni di ragazze e donne che si sono sposate da bambine*".

Anche l'associazione *Save the Children,* nel rapporto "*The Global Girlhood Report 2022*"[8], ha richiamato l'attenzione sull'allarme lanciato dall'Unicef secondo il

[5] https://terredeshommes.it/indifesa/pdf/Dossier_indifesa_tdh_2022.pdf.

[6] L'*International Day of Girl Child*, adottato a seguito della risoluzione n. 66/170 dell'ONU, del 2012, si celebra l'11 ottobre di ogni anno con l'intento di accendere i riflettori sulle innumerevoli violazioni dei diritti delle ragazze, quali matrimoni forzati, violenze, mancato accesso all'istruzione, altre forme di discriminazione di genere, per promuoverne quindi l'emancipazione.

[7] La perdita di lavoro e la crescente insicurezza economica che ne è derivata, quali conseguenze di guerre e carestie dovute a fenomeni climatici sempre più estremi, hanno determinato le famiglie a far sposare le loro giovani figlie allo scopo di alleviare la pressione economica, generando così effetti negativi sulla parità di genere: violenze, matrimoni forzati, gravidanze indesiderate hanno segnato ancora di più le fasce più vulnerabili della popolazione, a partire proprio da bambine e giovani ragazze.

[8] https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/Berichte_Studien/2022/embargoed/global-girlhood-report-2022-executive-summary-english-save-the-children.pdf

quale la crisi legata alla pandemia da Covid-19 ha ulteriormente ampliato le disuguaglianze sociali legate al genere, alle condizioni sociali, alla precarietà economica, che sono alla base dei *matrimoni precoci*. L'analisi condotta rileva, inoltre, come i conflitti armati aumentino l'incidenza dei matrimoni infantili, con un maggior coinvolgimento delle ragazze rispetto ai coetanei maschi[9].

Si sarebbero, cioè, create condizioni di disagio che, si stima, possono mettere a rischio almeno ulteriori 10 milioni di ragazze entro il 2030, provocando un aumento delle spose bambine che non si registrava da molto tempo, poiché, al contrario, nell'ultimo ventennio si era registrata una decrescita[10].

LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO A LIVELLO NAZIONALE

La dimensione internazionale e transnazionale del fenomeno ha indotto anche il legislatore italiano ad introdurre, nell'ambito del cd. "Codice Rosso"[11], tra l'altro, il reato di ***costrizione o induzione al matrimonio***. La fattispecie, prevista all'art. *558 bis* c.p., punisce con la reclusione da uno a cinque anni *chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile, e,*

[9]Secondo l'analisi di *Save the Children*, in tutto il mondo, nelle zone coinvolte in conflitti, vivono circa 89,2 milioni di adolescenti. Tali giovani (che a causa dei conflitti vedono lesi i propri diritti, le opportunità future nonché la loro salute fisica e mentale), hanno più del 20% di probabilità di sposarsi in età infantile.

[10] L'UNFPA (**U**nited **N**ations **P**opulation **F**und - il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione), stima che nell'ultimo decennio siano stati evitati 25 milioni di matrimoni precoci (Nel 2000, una donna su tre di età compresa tra i 20 e i 24 anni ha indicato di essersi sposata da bambina. Nel 2021, questo rapporto era sceso a circa uno su cinque). A livello globale, una ragazza su cinque risulta sposata prima di raggiungere la maggiore età. Nei Paesi meno sviluppati tale dato è quasi doppio: il 36% delle ragazze si sposa prima dei 18 anni e il 10% prima di aver compiuto i 15 anni. Matrimoni precoci che minacciano direttamente la salute ed il benessere delle ragazze: queste, oltre ad essere maggiormente esposte ad infezioni sessualmente trasmissibili, incluso l'HIV, possono anche correre il rischio di morti premature quali conseguenze legate a gravidanze precoci (Nei Paesi in via di sviluppo, le complicazioni della gravidanza e del parto risultano essere la principale causa di morte tra le adolescenti in età compresa tra i 15 e i 19 anni -State of world population 2022: "*Seeing the Unseen: the case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy"*).

[11]La legge 19 luglio 2019, n. 69 è comunemente conosciuta con l'espressione "Codice rosso" in quanto ha introdotto per i casi di violenza sulle donne una "corsia prioritaria e accelerata", in analogia ai "codice colore" adottati nell'accettazione presso gli ospedali che identificano con il "codice rosso" i casi più gravi e urgenti da trattare. Il provvedimento ha introdotto importanti novelle al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre disposizioni collegate. L'intervento è stato, infatti, finalizzato da un lato al rafforzamento del sistema di tutela preventiva delle vittime, anche accelerando l'avvio dei procedimenti giudiziari e, dall'altro, a ridefinire l'azione punitiva, prevedendo nuove fattispecie di reato, nuove circostanze aggravanti e innalzando i limiti edittali delle sanzioni per reati già esistenti.

approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. Data la possibile dimensione ultranazionale del fenomeno, il reato è punito anche quando *è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia,* e la pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto, con un ulteriore inasprimento se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

La condotta incriminata consiste, quindi, nel costringere "altri", senza alcun requisito di età, che è invece rilevante per le aggravanti, a sposarsi o a contrarre un'unione civile.

La *ratio* della norma è quella di tutelare il libero consenso delle parti all'unione, evitando coercizioni fisiche e/o psicologiche e impedendo o, almeno circoscrivendo, il perpetuarsi di altre condotte lesive, anche reiterate, quali violenze, maltrattamenti, lesioni e segregazioni. Perseguire e, ancor prima, prevenire questo tipo di condotte risulta, tuttavia, particolarmente complesso posto che, nella maggior parte dei casi, le stesse si consumano tra le mura domestiche.

Le vittime sono in ampia maggioranza ragazze giovani, nate in famiglie connotate da forte cultura patriarcale, costrette ad abbandonare la scuola, a vedersi negato il diritto alla salute e all'infanzia, o quello di poter liberamente scegliere il proprio futuro.

Nel presente capitolo viene quindi analizzato, sulla base delle informazioni presenti nella Banca dati delle Forze di polizia, *l'andamento connesso al reato di specie, con una prospettiva sulle vittime e sugli autori*, dall'entrata in vigore della norma in argomento (9 agosto 2019) al 31 dicembre 2022, fornendo anche una georeferenziazione del fenomeno a livello regionale.

REATI COMMESSI E VITTIME DI REATO

Nel presente paragrafo l'andamento per la fattispecie in esame è stato analizzato (a partire dal 9 agosto 2019, data di introduzione nell'ordinamento, fino al 31 dicembre 2022), con riferimento ai reati commessi e alle vittime.

Come si evince dalla tabella sottostante, il numero dei reati commessi, nel corso dei periodi analizzati, presenta un andamento altalenante, attestandosi, nel 2022, a 13 eventi (nel 2021 se ne registrarono ben 24).

Nr. reati commessi in Italia

(Dati di fonte SDI/SSD, non consolidati per il 2022)

Descrizione reato	2019*	2020	2021	2022
COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO	7	8	24	13

** dal 9 agosto 2019, data di introduzione della Legge n. 69*

Un approfondimento condotto su base regionale, riferito all'intero periodo in esame, tramite rappresentazione cartografica estrapolata dal Sistema Integrato per la Georeferenziazione dei reati (SIGR)[12], consente di analizzarne la distribuzione sul territorio nazionale. L'intensità della gradazione di colore indica la diversa percentuale dei delitti commessi.

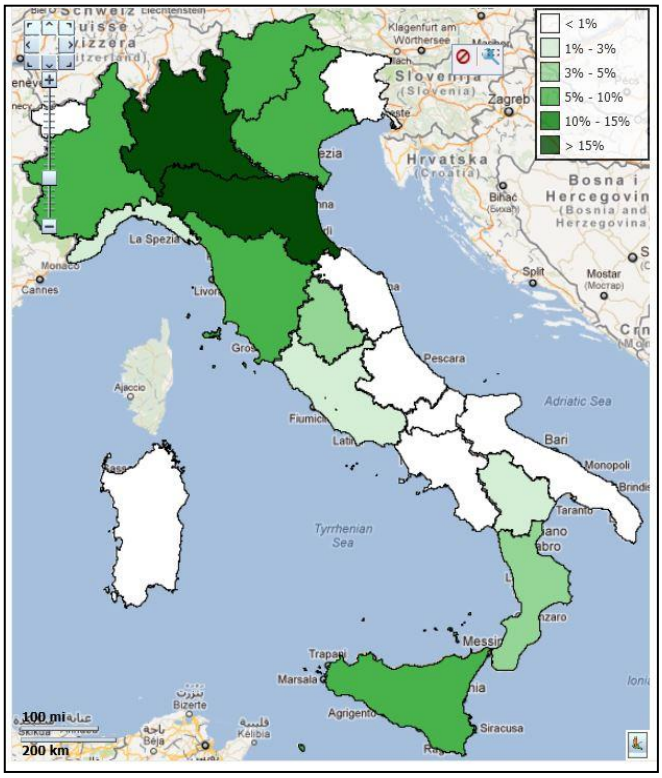

[12] *Applicativo dinamico* del Sistema di Indagine, basato sui Data Mart del Sistema di Supporto alle Decisioni relativi a reati avvenuti, scoperti, vittime e autori, che utilizza *dati operativi*.

Appare evidente come le regioni ove risulta essere stato commesso il maggior numero di reati siano quelle del nord, mentre al centro-sud si registrano valori più bassi o addirittura nulli, ad eccezione della Sicilia.

Un'analisi particolareggiata, sempre riferita all'intero periodo in esame, è stata quindi dedicata alle vittime, che sono state esaminate per genere, per fasce d'età e per cittadinanza.

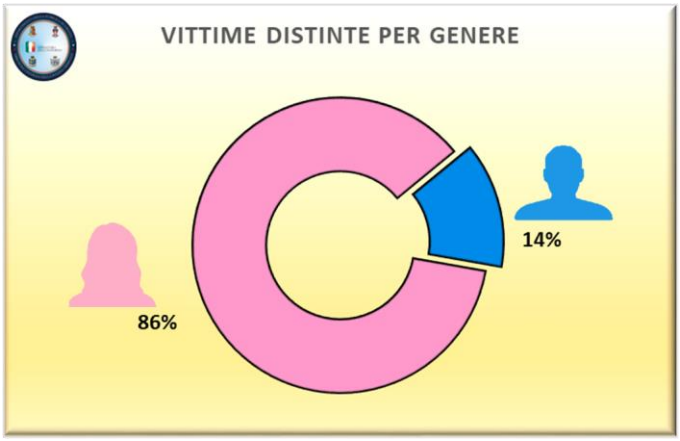

Una prima distinzione, permette di evidenziare come le vittime di genere femminile siano numericamente prevalenti rispetto a quelle maschili.

L'analisi per fasce d'età, sul numero totale delle vittime (femmine e maschi), mostra come circa un *terzo di esse siano minorenni* (in particolare il 5% è infraquattordicenne, mentre il 26% ha un'età compresa tra i 14 ed i 17 anni). Ma anche tra le vittime maggiorenni la percentuale nettamente preponderante (50%) è quella riferita ai giovani nella fascia d'età compresa tra i 18 ed i 24 anni.

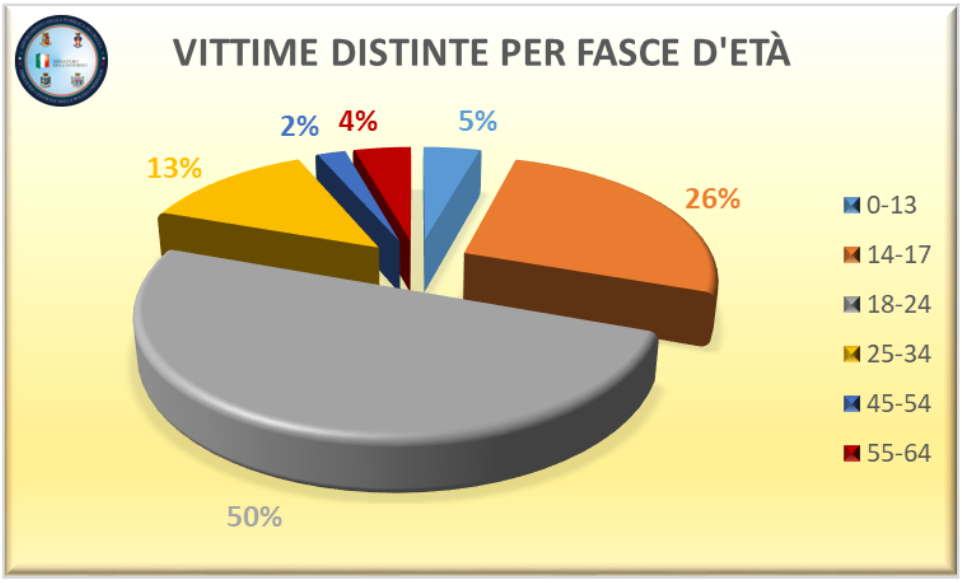

Per quanto attiene alla cittadinanza, risultano prevalenti le vittime straniere (59%); tra queste, la nazionalità più rappresentata è quella pakistana (57%); seguono Albania, India e Bangladesh e Romania (7%), e poi Croazia, Nigeria, Polonia, Serbia e Sri Lanka che, con una vittima, rappresentano ciascuna circa il 3%.

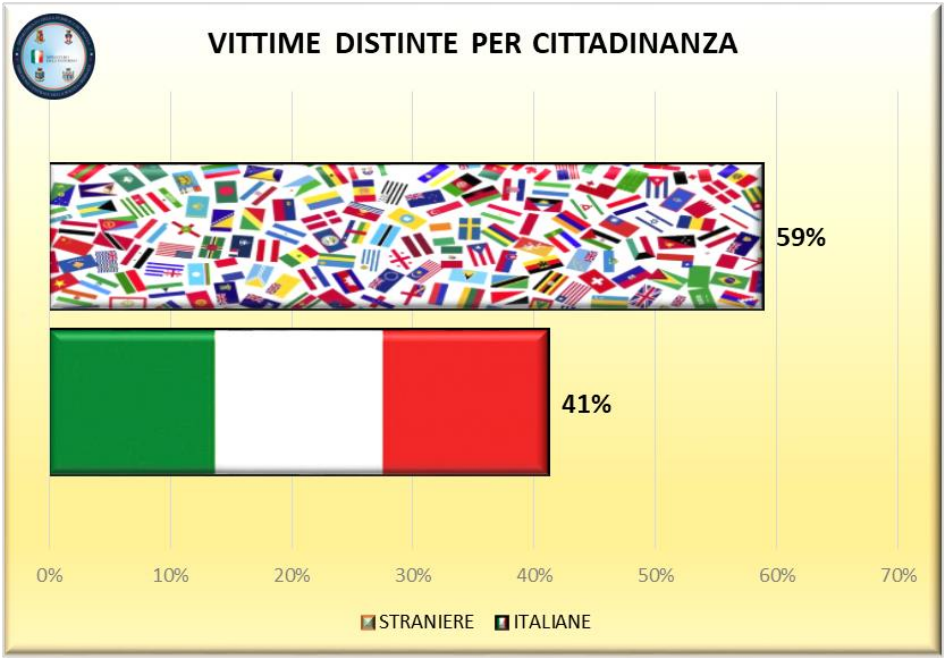

Con riferimento a quest'ultimo dato occorre sviluppare alcune riflessioni. È necessario, infatti, in primo luogo considerare che, nell'ambito della popolazione residente sul territorio nazionale, gli stranieri rappresentano circa l'8,5% del totale[13].

Anche se tale dato non può essere assunto come riferimento assoluto, attesa la rilevazione dei reati anche quando autori e vittime sono immigrati irregolari, e quindi non censiti, per le vittime appartenenti alle comunità straniere residenti in Italia l'incidenza risulta essere più elevata rispetto a quella rilevata per i cittadini italiani.

In secondo luogo occorre tenere conto della "propensione a denunciare", che è verosimilmente diversa nelle varie comunità, in ragione della pluralità dei diversi ambienti socio-culturali, della capacità di padroneggiare la lingua italiana e di rapportarsi con le Istituzioni.

[13] Fonte Istat: dati "dinamici", riferiti al 1° gennaio 2022, rilevati il 28 febbraio 2023.

AUTORI

Analizzando le segnalazioni a carico dei presunti autori noti del reato di specie, riferite all'intero periodo in esame (9 agosto 2019 – 31 dicembre 2022), si evince come sia predominante il genere maschile (68%) su quello femminile (32%).

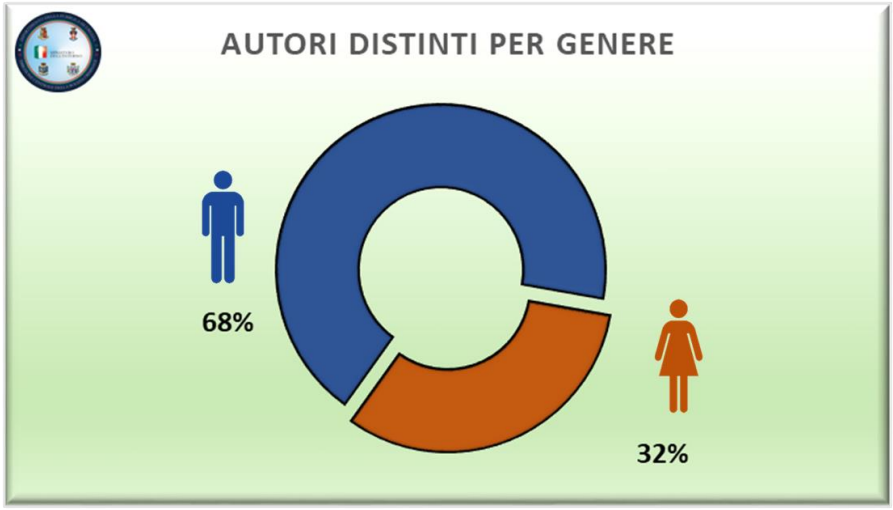

Dal grafico successivo emerge come la maggior parte dei presunti autori (uomini e donne) abbia un'età compresa tra 35 e 44 anni (38%). Seguono con il 25% quelli compresi nella fascia d'età tra 45 e 54 anni e, con il 14%, quelli tra 25 e 34 anni.

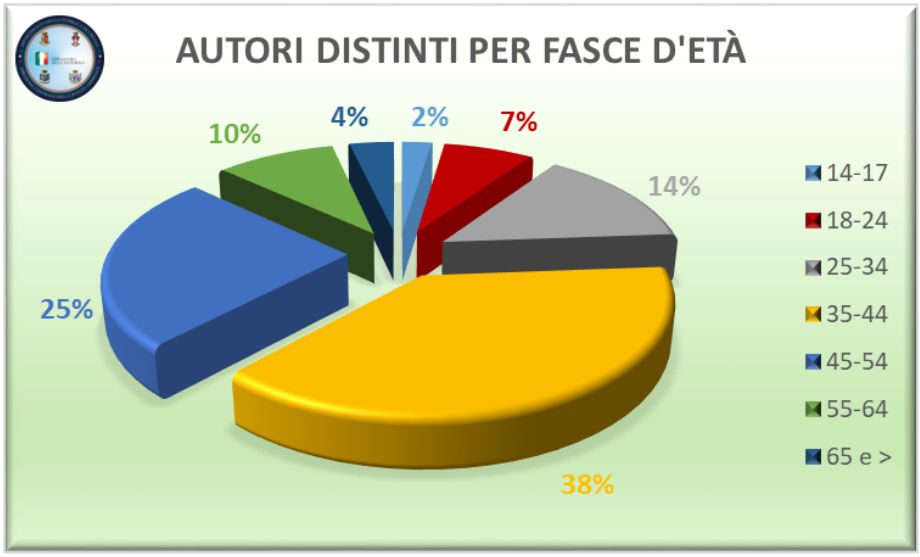

In relazione alla cittadinanza dei presunti autori noti (di genere sia maschile che femminile), come evidenziato nel grafico seguente i più numerosi risultano gli stranieri: in maggioranza pakistani 38% (32, 22 dei quali uomini e 10 donne), cui seguono gli albanesi con il 6% (5), i serbi con il 5% (4), i bangladesi con il 4% (3, uno dei quali donna). In percentuali inferiori al 3%, risultano presenti altre nazionalità.

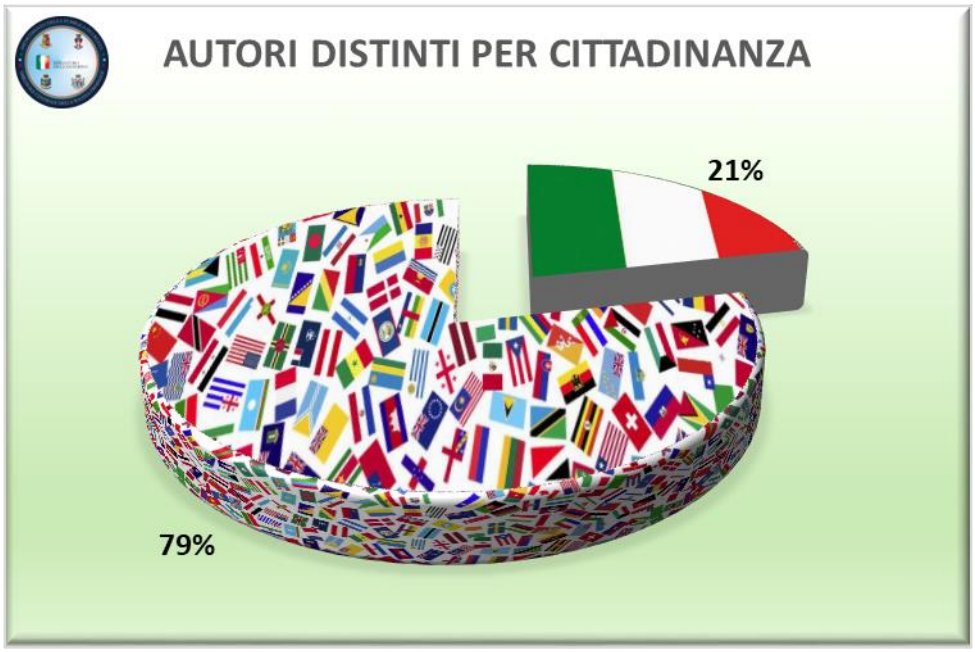

Con riferimento a quest'ultimo dato occorre sviluppare una riflessione simile a quella già effettuata con riferimento alle vittime. Nell'ambito della popolazione residente, gli stranieri rappresentano circa l'8,5% del totale[14]: per gli autori stranieri residenti in Italia, quindi, l'incidenza risulta essere più elevata[15].

[14] Fonte Istat: dati "dinamici", riferiti al 1° gennaio 2022, rilevati il 28 febbraio 2023.
[15] Si rammenta, infatti, che il dato della popolazione residente non può essere assunto come riferimento assoluto, attesa la rilevazione dei reati anche quando gli autori sono immigrati irregolari, e in precedenza non censiti.

LA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE E IL 1522

La *costrizione e induzione in matrimonio* in particolare, così come la *violenza di genere* nel complesso, sono tematiche che riguardano l'intera comunità e, prima ancora della doverosa e convinta azione di polizia, richiedono una crescita culturale e una presa di coscienza collettiva, attraverso l'impegno corale dei cittadini e di tutti gli attori sociali.

Come anticipato nell'introduzione, questa pubblicazione intende offrire, oltre ad un'indicazione circa la dimensione reale dello specifico agire criminale come rilevato dalle Forze di polizia, il senso dell'azione comune nel contrasto a tale odioso fenomeno.

Ed è, quindi, opportuno sottolineare come, nell'ambito di una sempre più fattiva collaborazione interistituzionale, in aderenza al disposto di cui all'art. 5 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, il *Dipartimento per le pari opportunità*, con il contributo di Enti e Ministeri istituzionalmente interessati alla tematica, tra cui, per il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, redige periodicamente un *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne*, con l'obiettivo di prevenire il verificarsi della stessa.

Il *Piano* in argomento mira all'informazione e alla sensibilizzazione della collettività e degli operatori dei settori dei media, per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere; è volto al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché alla formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere.

L'obiettivo che la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità si prefigge con il "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023" è di continuare a dare impulso all'azione di Governo, nella consapevolezza che occorre fornire risposte a bisogni molto particolareggiati, che attengono a molteplici aspetti connessi alle condizioni di violenza: *la prevenzione, la protezione delle vittime, la punizione degli uomini che agiscono la violenza, la formazione e l'educazione di operatori e popolazione, l'informazione e la sensibilizzazione, l'azione sugli uomini maltrattanti, la tutela delle donne migranti e vittime di discriminazioni multiple, l'autonomia lavorativa, economica e abitativa e la diffusione dei luoghi dedicati alle donne*. Attraverso l'azione strategica e operativa del

Piano, il Dipartimento per le Pari opportunità intende fornire risposte positive e concrete agli obiettivi strategici prioritari per il triennio 2021-2023 e, quindi, individuare strutture, interventi e risorse adeguate per contrastare il fenomeno della violenza di genere, mettendo in campo iniziative efficaci ed efficienti, in continuità con quanto realizzato nell'ambito dei precedenti Piani strategici[16].

Tra le varie iniziative, si ritiene importante e doveroso evidenziare quella correlata al ***numero di pubblica utilità 1522***, che è stato attivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, con l'obiettivo di sviluppare, in linea con quanto definito dalla Convenzione di Istanbul[17], un'ampia azione di sistema per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

Tra l'altro, è stata promossa dal citato Dipartimento la campagna di comunicazione istituzionale "1522. Non sei Sola", che intende diffondere la conoscenza del numero di pubblica utilità 1522, quale strumento in grado di rompere il silenzio e l'isolamento causati dalla violenza e di supportare le donne fornendo loro aiuto e sostegno. Lo *spot* ricorda alle donne che in qualunque momento possono denunciare e chiedere aiuto attraverso il numero gratuito antiviolenza e stalking 1522, **servizio multilingue, attivo h24, contattabile anche tramite l'App "1522" e il sito 1522.eu per chattare con le operatrici** e chiedere informazioni in completa sicurezza.

[16] https://www.pariopportunita.gov.it/news/piano-strategico-nazionale-sulla-violenza-maschile-contro-le-donne-2021-2023/

[17] La costituzione di un servizio di supporto telefonico alle vittime di violenza è previsto dalla Convenzione di Istanbul nella quale, all'art.24, si afferma che i governi "*take the necessary legislative or other measures to set* ***up state-wide round-the-clock (24/7) telephone helplines free of charge to provide advice to callers, with due regard for their anonymity****, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention*".

CONSIDERAZIONI

Ancora oggi resiste anche in Italia in alcune realtà socio-culturali, la tradizione del *matrimonio combinato*, proprio come avveniva in epoche storiche nelle quali l'unione aveva la funzione di consolidare legami tra casate per i nobili o garantire un ritorno economico per le famiglie indigenti. Quale che sia il fine perseguito dalla famiglia in epoca moderna, tale prassi assume, molto spesso, la forma del *matrimonio forzato,* che è caratterizzato da un vizio sostanziale, poiché basato sulla mancanza del consenso di uno o di entrambi i partner, o sull'estorsione del consenso stesso, che non è "libero e pieno". Si tratta di una violazione dei diritti umani[18] connessa a culture e a prassi sociali che vedono prevalere le scelte familiari su quelle individuali.

In tale contesto le donne appaiono più vulnerabili e maggiormente esposte a quei legami forzosi che, nella maggior parte dei casi, coinvolgono quelle di loro più giovani, spesso minorenni, costrette a matrimoni precoci, discriminate poiché obbligate a doversi adeguare a decisioni prese da chi intende così sottometterle, annullando il loro volere, la loro capacità all'autodeterminazione, all'affrancamento, all'emancipazione. Donne che sono vittime di violenza nelle diverse declinazioni, sessuale, fisica, emotiva; giovani che, talvolta costrette a gravidanze precoci nonché a vivere nel più assoluto isolamento sociale, in casi estremi trovano addirittura la morte per mano dei loro familiari. Una realtà in parte sommersa, presente anche nel nostro Paese, in modo statisticamente più evidente nelle comunità provenienti da Paesi in cui il fenomeno è ancora maggiormente diffuso.

[18] Come recita l'art.16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948:

1. *Uomini e donne* ***in età adatta*** *hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.*
2. *Il matrimonio potrà essere* ***concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi****….*".

In termini generali si rileva come per la fattispecie delittuosa all'esame si sono registrati, nei circa 3 anni e mezzo dall'entrata in vigore della norma, 52 episodi. Raffrontando il 2022 con l'anno precedente si rileva come tale violazione registri un decremento del 46%, particolarmente significativo in termini percentuali: tale decrescita va valutata in relazione al numero comunque limitato di episodi (che passano da 24 a 13 nelle due annualità).

Presumibilmente nel 2022, è andata scemando la vasta e prolungata eco mediatica che nel 2021 aveva accompagnato la tragica vicenda della giovane Saman ABBAS e che aveva consentito di ricordare l'esistenza anche dei vari presidi volti a tutelare le donne dalle varie forme di violenza di genere.

In tal senso risulta di particolare importanza la divulgazione delle varie sfaccettature di tale odioso fenomeno, che passa, in primo luogo, attraverso l'approfondimento e la piena coscienza, individuale e sociale, del disvalore di comportamenti che, ancorati a retaggi culturali antichi e superati, assumono autonoma e specifica rilevanza penale. Appare, quindi, fondamentale l'azione sinergica di tutti gli attori, istituzionali e non, le famiglie, la scuola e in primo luogo, ovviamente, le Forze di polizia, al fine di favorire la consapevolezza dei propri diritti e, conseguentemente consentire l'emersione del "numero oscuro" dei casi non denunciati alle Autorità.

In conclusione, si rivolge l'invito a contattare sempre con fiducia le Forze di polizia, anche al numero unico di emergenza **112**; per eventuali altre informazioni e un primo orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale è, inoltre, possibile rivolgersi al numero antiviolenza e anti-stalking **1522**.